

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione I 30/05/1997 n. 4851
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.4

In materia di appalti di opere pubbliche, l'onere dell'iscrizione nel registro di contabilità, che ai sensi degli artt. 54, 64 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 condiziona la tutelabilità delle pretese dell'appaltatore non accolte dall'Amministrazione committente, riguarda esclusivamente le annotazioni e le riserve concernenti le partite di lavoro eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore medesimo, non anche le diverse pretese estranee alla necessità di documentazione cronologica della fase esecutiva del contratto di appalto; ne consegue che non devono essere annotate nel predetto registro le questioni concernenti la decorrenza e la commisurazione degli interessi per ritardo nel pagamento degli acconti, del saldo o della revisione dei prezzi.